



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

DIV. IX - POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA EUROPEA E
RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del Sig. ZENELI Marjus, cittadino albanese, volta a richiedere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in ALBANIA, per l’esercizio in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lett. d)** impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

VISTO il documento denominato “Certificato” del Ministero degli Affari Sociali e della Gioventù della Repubblica d’Albania – Servizio Nazionale di lavoro, Direzione Regionale della Formazione Professionale Pubblica Vlore (Valona) – rilasciato al richiedente, numero di matricola 17714, alla conclusione del corso di formazione professionale per installatore idraulico codice n. 7121.03, della durata di 390 ore d’insegnamento nel periodo dal 17.11.2015 al 13.04.2016;



VALUTATE le competenze acquisite con il predetto corso e documentate con il sopra citato "Certificato" rilasciato dal Ministero degli Affari Sociali e della Gioventù della Repubblica d'Albania – Servizio Nazionale di lavoro – Direzione Regionale della Formazione Professionale Pubblica Vlore (Valona);

VISTO il documento del CKB (Centro nazionale di registrazione delle imprese) del Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica d'Albania, rilasciato in Albania in data 7.11.2023, denominato "EKSTRAKT I REGJISTRIT TREGTRAR PER TE DHENAT E SUBJEKTIT "PERSONA FIZIK" ("*estratto del registro delle commerciali per i dati e all'oggetto "persona individuale"*") del soggetto Juli Bani, numero identificativo univoco: L5701121F, installazioni e impianti idraulici;

VISTO il documento denominato "Certificato" dell'impresa Info and Construction di Vlore (Albania), del 10 novembre 2023, a firma del titolare Juli Bani - registrato come persona fisica nel CKB (National Business Registration Center) con numero di identificazione univoco del soggetto NIUS L57011212F – in cui risulta che il sig. Marjus Zeneli ha lavorato in qualità di idraulico nel periodo dal 11.07.2016 al 04.11.2017;

VALUTATO, pertanto, che il richiedente ha documentato di aver svolto esperienza professionale in qualità di idraulico dal 11.07.2016 al 4.11.2017 presso la INFO AND CONSTRUCTION di Vlore (Albania);

CONSIDERATO, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento del titolo professionale per l'esercizio in Italia delle attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. d) del D.M. 37/2008 con necessità di misure compensative, valutando anche l'esperienza professionale maturata in Albania, per la durata di un anno, in qualità di lavoratore subordinato con mansioni di idraulico presso impresa del settore;

VISTO il principio di proporzionalità di cui all'art. 14, comma 5 della Direttiva 2005/36/CE che consente di verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente convalidate, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse, che sono essenziali per l'esercizio della professione;

CONSIDERATO che la misura compensativa, individuata nella prova attitudinale il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, è necessaria in quanto la formazione riguarda "*materie sostanzialmente diverse*" da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia (art. 22, co. 1, lett. b) del d.lgs. 206/2007 e s.m.i.) cioè quelle materie *in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia* (art. 22, co. 5, d.lgs. 206/2007 e s.m.i.);

CONSIDERATO che ai sensi della normativa italiana di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. 37/2008, ad un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale deve far seguito un periodo di inserimento lavorativo di almeno 2 anni alle dirette dipendenze di una impresa del settore;



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le Associazioni di categoria;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 374090 del 11 dicembre 2023 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta subordinatamente al superamento della misura compensativa per le motivazioni sopra riportate;

VERIFICATO che il richiedente, con comunicazione PEC in data 11 dicembre 2023 ha informato di non avvalersi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,0 è stata corrisposta dall'interessato in data 12 maggio 2023 tramite bonifico della Banca Carige alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. ZENELI Marjus, cittadino albanese, nato a Vlore (Albania) il 21 giugno 1988, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, è riconosciuto il titolo di formazione, citato in preambolo, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art 1, comma 2, lett. d) *impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie* subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 per le motivazioni esposte in premessa.
2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione, citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfrancesco ROMEO



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova attitudinale di cui al Decreto direttoriale MISE del 27 luglio 2016 recante “*Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione; idrici e sanitari; distribuzione e utilizzazione digas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.*”, **PARTE IDRAULICA**, è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *installazione di impianti* ai sensi del *D.M. 22 gennaio 2008 art 1, comma 2, lettera D)*, e si articola in una **prova pratica e teorica, e in una prova orale** che verterà sulle seguenti materie.

LETT. D) IDRAULICA

Parte teorico- pratica

- Depurazione delle acque
- Le tubazioni
- Attività idrauliche
- Distribuzione dell'acqua
- L'Acquedotto
- Utensili e tecniche di lavorazione
- Le saldature
- Pompe centrifughe

La prova orale consiste in un colloquio sulle citate materie, Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lombardia**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla **Regione Lombardia**.

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.